



**Consorzio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Consorzio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone**



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 10/2022 del 28/02/2022

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	CENNI Marco (Presidente)	X		
2	SCAGLIA Piero (Vicepresidente)	X		
3	ARNODO Pierino	X		
4	BERIA D'ARGENTINA Maurizio	X		
5	BERMOND Daniele		X	
6	COTTERCHIO Sauro	X		
7	COURT Pierpaolo	X		
8	DONALISIO Graziano	X		
9	EBREIUL Claudio			X
10	FARSELLA Paolo	X		
11	FLORINDI Carlo	X		
12	GALLO Luca			X
13	GIAI Luca		X	
14	GORLIER Daniele			X
15	IULIANO Monica		X	
16	LENZI Fabrizio	X		
17	MAZZINI Andrea		X	
18	PRIN ABEIL Mario Agostino	X		
19	RASERI Giulio	X		
20	SIGOT Valter	X		

Componenti presenti 13 su 20, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Regolamento per la raccolta palchi dei cervidi.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019, n. 121 del 02/09/2020 e n. 157 del 06/11/2020 con i quali è stato costituito e successivamente modificato e integrato;

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”, approvati con DGR in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 19/2021 del 03/06/2021 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Vista la Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.;

Preso atto che l'art. 23, comma 1, lettera gg bis della L.r. n. 5/2018 e s.m.i. prevede il divieto della raccolta dei palchi dei cervidi fino al 31 marzo mentre successivamente la raccolta è autorizzata dai Comitati di gestione che devono provvedere a deliberare un apposito regolamento;

Attesa quindi la necessità di regolamentare tale disciplina;

Ricordato che su tale argomento nel mese di gennaio si era tenuta una specifica riunione presso la sede del CATO2 alla quale erano intervenuti molti soggetti interessati alla raccolta dei palchi e dalla quale erano emerse alcune proposte;

Vista e discussa lungamente la bozza di Regolamento all'uopo predisposta;

Con voti favorevoli n. 9 (Arnodo, Cenni, Cotterchio, Donalisio, Farsella, Lenzi, Prin Abeil, Scaglia,
Sigot); 9 su 13
Con voti contrari n. 4 (Beria d'Argentina, Court, Florindi, Raseri);

DELIBERA

di approvare sia per il CATO2 sia per il CATO3 il Regolamento per la raccolta dei palchi dei cervidi allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

cb

Il Presidente
Marco Cenni

Regolamento 2022 per la raccolta dei palchi dei cervidi

(Ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera gg bis della L.r. n. 5/2018 e s.m.i.)

Art. 1. La ricerca e la raccolta dei palchi dei cervidi è vietata per tutti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo.

Art. 2. La raccolta è consentita a far data dal 1° aprile, secondo la presente specifica regolamentazione, esclusivamente ai soggetti autorizzati dal Comitato di gestione per quanto riguarda il territorio di competenza del CATO2/CATO3.

Art. 3. Per i cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nel CATO2/CATO3 l'autorizzazione alla raccolta dei palchi a far data dal 1° aprile è costituita dalla ricevuta di pagamento della quota di ammissione al CATO2/CATO3 per l'anno in corso (€ 160,00).

Art. 4. Per i soggetti non ammessi all'esercizio venatorio nel CATO2/CATO3 l'autorizzazione alla raccolta dei palchi a far data dal 1° aprile è costituita dalla ricevuta di pagamento della specifica quota di partecipazione pari a € 50,00 versata tramite bollettino postale o bonifico sul c/c dei due Comprensori con causale: raccolta palchi 2022.

Art. 5. Le autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4 devono essere sempre accompagnate da documento d'identità in corso di validità.

Art. 6. La sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale 5/2018 e s.m.i. per la raccolta palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo è pari a € 400,00.

Art. 7. La sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale 5/2018 e s.m.i. per la raccolta palchi dei cervidi nel periodo successivo senza la prescritta autorizzazione è pari a € 200,00.

Art. 8. Su base volontaria e con la garanzia della riservatezza dei dati e dei luoghi di ritrovamento, i soggetti autorizzati alla raccolta, previo appuntamento da fissare col CATO2/CATO3 entro il 31 maggio, sono invitati a presentare, a fini di studio e statistici, i palchi rinvenuti e contribuire in tal modo alla valutazione complessiva della popolazione dei cervi maschi presenti sul territorio.